

§ 29. – L.Reg. Sicilia 29 luglio 1957 n. 45. Istituzione del Consiglio regionale della pesca e delle attività marinare.

Art. 1. È istituito, presso l'Amministrazione della pesca ed attività marinare della Regione siciliana, il Consiglio regionale della pesca e delle attività marinare.

Art. 2. Il Consiglio esprime pareri:

- a) sulle istanze di contributo o di credito e comunque sull'ammissione ad agevolazioni previste dalla legislazione regionale per la pesca ed il traffico marittimo;
- b) sulle domande di concessione di zone facenti parte del demanio marittimo a norma dell'art. 32 dello Statuto della Regione.

Il parere del Consiglio può, inoltre, essere richiesto dall'Assessore regionale per la pesca e le attività marinare:

- a) sui progetti di legge e regolamenti di iniziativa governativa concernenti il settore della pesca e delle attività marinare;
- b) sui progetti in materia di ordinamento degli istituti, enti ed organizzazioni di diritto pubblico, sottoposti alla tutela o alla vigilanza dell'Amministrazione regionale della pesca e delle attività marinare, anche se d'intesa con altre Amministrazioni regionali.

Il Consiglio regionale della pesca e delle attività marinare può presentare all'Assessore, di propria iniziativa, proposte di provvedimenti legislativi regionali o di provvedimenti amministrativi, di inchiesta, di ricerche e di studi che ritenga utili all'incremento dell'attività peschereccia o del traffico marittimo.

Art. 3. Il Consiglio regionale della pesca e delle attività marinare è composto:

- a) dal direttore regionale dell'assessorato dell'industria e del commercio;
- b) dal dirigente il gruppo di lavoro pesca ed attività marinare dell'assessorato industria e commercio;
- c) dai comandanti delle direzioni marittime della Sicilia;
- d) dal dirigente il gruppo di lavoro opere marittime dell'assessorato dei lavori pubblici;
- e) da un rappresentante del registro navale italiano;
- f) da un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio;
- g) da tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali scelti dall'assessore per l'industria e commercio su terne designate dalle organizzazioni stesse;
- h) da tre rappresentanti delle maggiori associazioni cooperative scelti dall'assessore per l'industria e commercio o su terne designate dalle associazioni stesse;
- i) da un rappresentante della Federazione nazionale della pesca;
- l) da tre esperti nel settore della pesca e delle attività marinare.

I componenti del consiglio sono nominati con decreto dell'assessore per l'industria e il commer-

cio (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 16 L. Reg. 13 marzo 1975 n. 5.

Art. 4. I membri del consiglio durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'assessorato dell'industria e del commercio che viene nominato con decreto dell'assessore per l'industria e commercio (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 16 della L. Reg. 13 marzo 1975 n. 5.

Art. 5. Il consiglio regionale della pesca e delle attività marinare è presieduto dall'assessore per l'industria e commercio o, per sua delega, dal direttore regionale dell'assessorato.

Il consiglio può essere integrato dai presidenti delle locali camere di commercio o dai capi degli uffici marittimi tutte le volte che vengono trattati problemi che interessano le rispettive zone di competenza; nonché da tre docenti della facoltà di scienze delle Università siciliane designati dai rettori su indicazione delle facoltà medesime, quando vengono trattate le materie indicate all'art. 19 della presente legge (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 16 della L. Reg. 13 marzo 1975 n. 5, alla quale vanno riferite le ultime parole dell'articolo.

Art. 6. I componenti il Consiglio e gli esperti tecnici di cui all'art. 5 che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato o della Regione, sono equiparati, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, ai funzionari regionali di grado 5° per l'intervento alle riunioni del Consiglio e per le missioni loro conferite.

Art. 7. L'Assessore per la pesca e per le attività marinare, può avvalersi dell'opera dei componenti il Consiglio e degli esperti di cui all'art. 5 che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato e della Regione, conferendo loro missioni per partecipare a convegni, commissioni e comitati in genere, a carattere nazionale e sentita la Giunta di Governo per quanto riguarda quelli di carattere internazionale, che abbiano per oggetto problemi riguardanti la pesca e le attività marinare.

In questi casi ai suddetti componenti ed esperti tecnici spetta, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, lo stesso trattamento previsto dall'art. 6.

Art. 8. I pareri previsti dalle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 2 sono obbligatori ma non vincolanti.

Art. 9. Sono dichiarati disciolti i comitati, le commissioni e gli organi consultivi della pesca e delle attività marinare che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino costituiti.

Art. 10. Alle spese di funzionamento del Consiglio si provvede con i fondi iscritti nell'apposito capitolo di spesa del bilancio.